



Sent. n.64/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott. Francesco Maffei	Consigliere
dott. Angelo Maria Quaglini	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80424** del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio nei confronti di XX, nato a X (X) il X, c.f. X, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Galletti (c.f. GLLNNN70S23H501E) e Paolo Barone (c.f. BRNPLA62A16H501G), elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Galletti, in Roma, via Francesco Denza n.3;

Con l'intervento di Roma Capitale, (c.f. 02438750586), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Dott. Roberto Gualtieri,

rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Maggiore (c.f. MGGNRC70E09H501Z) dell'Avvocatura Capitolina, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Marco Forcella rep. 22954 del 09.07.2024, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 - fax 06/67102036 - PEC: enrico.maggiore@pec.comune.roma.it;

VISTO l'atto di citazione e tutti gli atti di causa; UDITI nella pubblica udienza del 10 dicembre 2024 il Consigliere relatore dott. Angelo Maria Quaglini, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott.ssa Monfeli e l'Avv. Galletti per il sig. X.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 3 luglio 2024, depositato in pari data, la Procura Regionale evocava in giudizio X X, all'epoca dei fatti dirigente della Polizia Locale di Roma Capitale con contratto a tempo pieno, per sentirlo condannare al risarcimento della somma complessiva di euro 8.570,48 (oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio) per il danno patrimoniale cagionato all'Amministrazione di appartenenza, conseguente all'utilizzo improprio dell'auto di servizio ed alla percezione indebita di buoni pasto.

2. Più in dettaglio, nel libello introduttivo viene

precisato che l'azione ha preso le mosse dall'esposto anonimo del 30.2.2023 con il quale veniva denunciato il danno erariale cagionato a Roma Capitale dal X X, dirigente del X di Polizia Locale Roma Capitale, per l'utilizzo in modo improprio dei veicoli dell'amministrazione per percorrere il tragitto di andata e ritorno tra il suo domicilio e la sede di lavoro, distogliendo altresì dal normale servizio di istituto un agente della Polizia Locale, al quale assegnava le mansioni di autista.

3. Sulla base di tale denuncia l'Organo requirente avviava specifica istruttoria presso il Comando generale della Polizia Locale (note del 5.4.2023 e 29.2.2024), nonché chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di conoscere lo stato del procedimento penale n. 25182/2023 a carico del X (nota del 12.4.2024).

4. Con riscontro del 17.4.2024 la Procura presso il Tribunale di Roma comunicava che in data 19.2.2024 era stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico del convenuto. Con note del 27.2.2024, 2.4.2024 e 3.5.2024, poi, il Comando generale della Polizia Locale dava conto degli approfondimenti istruttori svolti e trasmetteva quanto richiesto dall'Organo requirente.

5. Dagli esiti istruttori, l'Organo requirente procedeva a ricostruire due tipologie di comportamenti illeciti, asseritamente posti in essere nel periodo 6.12.2021-31.5.2023 dal convenuto in violazione dei doveri di servizio e causativi di altrettante tipologie di danno ingiusto all'Amministrazione. In primo luogo, riferisce l'Organo requirente che nel richiamato periodo il sig. X risultava aver lavorato 282 giorni; di questi, in 131 giornate il convenuto aveva ommesso di effettuare una delle due timbrature necessarie per attestare l'orario di servizio, in prevalenza quella in uscita. Inoltre, in 108 giorni, la timbratura mancante risultava immessa a sistema manualmente dal personale dell'ufficio contabilità del X X su indicazione del convenuto, facendo figurare un orario superiore alle 7 ore e 42 minuti, determinando così il diritto all'ottenimento del buono pasto. Precisa, al riguardo, parte attrice che nei 151 giorni in cui sono state correttamente rilevate le timbrature elettroniche il convenuto risultava aver superato l'orario necessario alla maturazione del buono pasto solamente in 31 casi. Attraverso l'acquisizione dei tabulati telefonici delle due utenze intestate al sig. X (quella di servizio e quella privata) e a

seguito di analisi dei dati del relativo traffico telefonico, la Procura erariale metteva in evidenza come in 102 giorni (tra il 21.12.2021 e il 31.5.2023), dei 131 caratterizzati dalla mancata rilevazione elettronica delle timbrature, entrambe le utenze attenzionate avevano fatto registrare contatti telefonici sotto la copertura di celle telefoniche ubicate nelle vicinanze del luogo di dimora del sig. X (individuato a mezzo accertamenti presso la Foresteria X, in Lungotevere X) in momenti molto precedenti all'orario di fine servizio dichiarato. Da tale ricostruzione il libello introduttivo fa scaturire l'indebita percezione del buono pasto nelle predette 102 giornate, quale conseguenza della falsa attestazione relativa alla durata del turno lavorativo giornaliero da parte del sig. X. Il pregiudizio in discorso è quantificato in euro 714,00, pari a n. 102 buoni pasto indebitamente ottenuti, del valore di euro 7 ognuno.

6. La seconda condotta foriera di danno attiene, nella prospettazione attorea, all'utilizzo illecito dell'auto di servizio (Fiat X targata X dal 6.12.2021 al 28.7.2022 e Fiat X targata X dal 2.8.2022 al 31.5.2023, entrambe aventi sigla radio I-20), autovetture a disposizione pressoché esclusiva del

convenuto, salvo rari casi di assegnazione ad altri reparti su espressa autorizzazione del X stesso, secondo le dichiarazioni rese da X X (all.5, doc.17, verbale di s.i.t.), X X (doc.18, verbale di s.i.t.), X X (doc. 19) e X X (doc. 20). In dettaglio, a seguito di sequestro e disamina degli ordini di servizio giornalieri, dei fogli di viaggio e di altra documentazione concernente l'autovettura siglata I-20 assegnata al X, l'atto di citazione contesta al convenuto di aver indebitamente fatto ricorso alla vettura con autista per finalità estranee a quelle lavorative: per essere accompagnato nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di dimora romana (Foresteria di Lungotevere X) a quello di lavoro (Via X X n. X), per una distanza di circa 46 km giornalieri; per essere accompagnato, circa due volte a settimana, dalla sede di lavoro al Circolo degli Ufficiali della X X in Lungotevere X , per consumare il pranzo, con una distanza di circa 40 km al giorno; in alcune giornate di venerdì, per la tratta, andata e ritorno, tra via X X (sede del X X di polizia locale di Roma capitale presso cui il X lasciava al mattino la propria vettura in vista della partenza per ritornare a X nel fine settimana), per una distanza di circa 86-96 km. Nella ricostruzione di parte

attrice tale utilizzo illecito dell'auto di servizio avrebbe determinato un danno sotto il profilo del costo di carburante sostenuto dall'Amministrazione stimato in euro 1,06 per un tragitto di 11,5 km quale quello dalla dimora del X alla sede di lavoro (calcolato facendo riferimento al prezzo medio del gasolio nel periodo dicembre 2021 - maggio 2023, pari a 1,736 euro/litro e al consumo medio dell'auto secondo le informazioni rese note dalla casa produttrice, pari a 5,31/100km), sotto quello del costo per l'usura del veicolo stimato in euro 0,87 per la medesima tratta di 11,5 km (prendendo a riferimento il costo usura pneumatici per euro 0,0197/km e quello di manutenzione e riparazione per euro 0,056/km secondo le tabelle ACI), nonché sotto il profilo dell'onere legato alla retribuzione del personale utilizzato come autista distogliendolo dai compiti d'ufficio, stimato in euro 5,36 per un percorso di 24 minuti, necessari per effettuare la ridetta tratta di 11,5 km (facendo riferimento alla retribuzione media oraria degli istruttori di polizia utilizzati come autisti pari a euro 13,4 all'ora). Sulla base di tali parametri, il costo giornaliero totale per l'utilizzo del mezzo nella tratta dalla dimora alla sede di lavoro veniva quantificato in

citazione in 29,16 euro (ipotizzando 4 tratte di 11,5km l'una, 2 per l'andata e 2 per il ritorno) che, moltiplicato per il numero di giorni (n. 223) in cui è stato constatato che il veicolo in servizio aveva percorso più di 46 km (necessari per assicurare il servizio di accompagnamento andata e ritorno dalla dimora all'ufficio) determinava un danno complessivo pari a euro 6.502,68. Con le medesime modalità veniva calcolata la spesa per assicurare il trasporto del sig. X tra via X X e la sede di lavoro, circostanza riscontrata in 14 giornate per 721,28 euro, nonché quella legata ai tragitti effettuati nei 22 giorni considerati per accompagnare il X a pranzo presso il circolo Ufficiali X X, per una stima di 641,52 euro.

7. L'Organo requirente perviene così a quantificare un danno complessivo di euro 7.856,48 da utilizzo illecito dell'auto di servizio, in quanto privo di giustificazione lavorativa e posto in essere in violazione del regolamento dell'Amministrazione di Roma Capitale che disciplina l'utilizzo dei veicoli in dotazione (deliberazione di Giunta n. 65 del 16.3.2012, all. 5 all'atto di citazione, doc. 8).

8. Nella prospettazione dell'atto di citazione le condotte illecite ascritte al convenuto costituiscono causa diretta del danno patrimoniale subito

dall'Amministrazione e sono connotate da un atteggiamento doloso, atteso il tratto intenzionale che le ha caratterizzate.

9. Con comparsa depositata il 15 novembre 2024, si costituiva in giudizio il convenuto X. Nella memoria difensiva, viene richiesta, in primo luogo, la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del parallelo procedimento penale; sempre in via preliminare viene eccepita la nullità dell'atto di citazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 51 c.g.c., per essere stata l'azione di responsabilità amministrativa originata da un'attività istruttoria condotta dalla parte requirente in assenza di una notizia di danno specifica e concreta, non potendo configurarsi come tale l'esposto anonimo, caratterizzato da riferimenti generici.

10. La difesa eccepisce poi la nullità dell'atto di citazione per carenza degli elementi essenziali, necessari per individuare le responsabilità ascrivibili al dott. X con conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Mancherebbero, infatti, nell'atto di citazione elementi di ricostruzione del percorso dei viaggi oggetto di contestazione e alla conseguente illegittimità; il

riferimento temporale risulterebbe troppo ampio per circoscrivere le accuse di danno erariale.

11. Nel merito, dopo aver ricostruito il percorso di carriera del convenuto, sempre caratterizzato per rendimenti eccellenti, la difesa richiamava le innovazioni organizzative introdotte dal X dopo il suo insediamento presso il X Gruppo X, tra le quali rileva l'introduzione dei c.d. fogli di marcia per tracciare e controllare proprio l'utilizzo delle autovetture di servizio. In merito al contestato utilizzo illecito dell'auto di servizio censurava la ricostruzione operata dalla Procura sulla base della relazione della Polizia. In dettaglio, nell'elenco delle giornate prese in considerazione da quest'ultima figurerebbe il 20.6.2022 in cui il X sarebbe stato in ferie (come documentato dal report automatico del sistema di timbrature). Inoltre, a fronte dei 282 giorni compresi dal 6.12.2021 al 31.5.2023 il X avrebbe goduto di ferie per 102 giorni, per 41 giorni di servizio l'auto a sua disposizione avrebbe percorso 0 km e per 59 giornate l'auto avrebbe percorso meno di 46 km. Ne deriva che i giorni eventualmente oggetto di contestazione, nei quali il convenuto sarebbe stato in servizio e l'auto a lui assegnata avrebbe percorso più di 46 km

raggiungerebbero il numero massimo di 80. In ogni caso la Procura avrebbe errato nella quantificazione del pregiudizio, perché il calcolo avrebbe dovuto essere effettuato sul surplus dei chilometri percorsi rispetto ai 46 km individuati come percorso legittimo dalla stessa Procura, nonché deducendo tutte le giornate di effettivo utilizzo per un chilometraggio superiore per comprovate ragioni istituzionali.

12. La difesa esclude in ogni caso che il ricorso alla vettura in disponibilità sia avvenuto in violazione del quadro regolamentare, essendo le tratte percorse giustificate da ragioni di servizio. Al riguardo, in allegato alla memoria (all. 2) viene prodotta copia dell'agenda del sig. X, a supporto della circostanza che i viaggi sarebbero stati sempre sorretti da motivi istituzionali. Per esempio, il X avrebbe beneficiato dell'auto di servizio per assolvere agli impegni in qualità di presidente di commissione di gara ai municipi Cassia e Parioli, per partecipare alle varie riunioni al comando centrale in Via della Consolazione o presenziare agli sgomberi di case occupate o alle varie riunioni presso la sede del X Municipio, oltretutto per adempiere alla quotidiana attività di ispezione, verifica e controllo mattutino sul territorio del municipio di competenza anche per

la puntuale verifica, richiesta ai dirigenti di polizia locale, sul personale addetto per l'esatto adempimento degli ordini e dei servizi comandati.

13. Tutto ciò troverebbe conferma, oltretutto dalle SIT difensive rese dal funzionario X, caporeparto motorizzazione del X Gruppo X, dal primo dirigente della Polizia di Stato dott. X X (all'epoca dirigente del commissariato X X), dal dirigente della Polizia locale X X, all'epoca capo dell'UO gestione del personale dell'intera polizia locale di Roma Capitale.

14. Nella ricostruzione della difesa, inoltre, l'auto di servizio costituiva lo strumento con il quale il Comandante X perlustrava ed ispezionava il territorio, per verificare la situazione del traffico e l'azione dei vigili, come desumibile da alcuni stralci delle conversazioni intercorse tra il convenuto e funzionari ed agenti in forza al Comando della Polizia locale del X Municipio (doc.4 allegato alla memoria), già presentate in sede di invito a dedurre (doc. 5).

15. Rappresenta altresì che i percorsi mattutini erano vari, anche legati alla necessità di verificare gli interventi di viabilità (Via X km 13.900 e km 13.300); in alcuni venerdì del periodo considerato, inoltre,

l'auto sarebbe stata utilizzata per conferire con il Presidente del Municipio X o per recarsi al Commissariato X X, per organizzare con il dirigente della Polizia di Stato i servizi serali.

16. Quanto poi al percorso verso la mensa del circolo ufficiali X X, la difesa ritiene indimostrato che tale tratta sia stata effettuata per 22 giornate, anche in ragione dell'indisponibilità della richiamata mensa nell'annualità 2022.

17. In sintesi, ad avviso della difesa, il criterio ricostruttivo della procura sarebbe carente sotto il profilo logico, desumendo l'illegittimità dell'utilizzo dell'autovettura da una mera soglia chilometrica, determinando così un ribaltamento non consentito dell'onere della prova circa la sussistenza di ragioni di servizio a carico del convenuto. Peraltro, anche il tragitto tra la dimora e la sede di servizio sarebbe stato in linea con le prescrizioni regolamentari, avendolo sempre correlato all'esercizio delle proprie funzioni.

18. In merito all'asserita indebita percezione di buoni pasto, la difesa del X sostiene che i dirigenti siano esonerati da vincoli orari e in servizio continuo, anche fuori dalla sede di lavoro. La disciplina contrattuale dei buoni pasto ne subordina

l'erogazione alla prestazione di attività lavorativa, non necessariamente svolta all'interno della sede di servizio, ma anche se tale attività implica spostamenti in altri luoghi.

19. Esclude quindi la sussistenza degli elementi fondanti la responsabilità amministrativa: essendo state le condotte in linea con il quadro regolamentare, non potendosi configurare alcun danno concreto, nonché escludendo ogni atteggiamento doloso.

20. Infine, la difesa censura l'atto di citazione sotto il profilo della mancata ponderazione dell'eventuale concorso causale degli autisti non citati in giudizio che, per la normativa di riferimento, sono responsabili del corretto uso dell'auto di servizio (doc. 13).

21. Da ultimo, in via subordinata rispetto alle eccezioni di nullità e alla richiesta di rigetto integrale dell'azione o di rideterminazione del *quantum*, chiede l'esercizio del potere riduttivo.

22. Con intervento adesivo dipendente del 7.11.2024, Roma Capitale, come rappresentata e difesa in epigrafe, chiedeva l'accoglimento integrale della domanda attorea, rappresentando come non sussistano prove in ordine alle mete istituzionali dei viaggi

contestati, i quali, se avessero avuto ragioni di servizio, si sarebbero caratterizzati per destinazioni ben precise e riconoscibili. Il sig. X, inoltre, non avrebbe svolto lavoro per la città, diversamente da quanto accade a chi pattuglia il territorio.

23. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore di parte convenuta si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie di responsabilità all'odierno esame attiene ad un'ipotesi di danno erariale cagionato dal sig. X X all'Amministrazione di Roma Capitale - Polizia Locale, consistente nella percezione indebita di buoni pasto e nell'utilizzo illecito dell'auto di servizio, per un controvalore complessivo di euro 8.570,48.

2. In via preliminare, il Collegio, esaminata l'istanza di sospensione del presente giudizio per contemporanea pendenza di quello penale, formulata dal convenuto, ritiene che la stessa debba essere respinta.

2.1. In primo luogo, come rilevato dalla Procura, non sono presenti in atti elementi dai quali poter desumere la contestuale pendenza di un giudizio penale, essendo stato depositato solamente un avviso di conclusione delle indagini. In secondo luogo, sul piano ordinamentale, i principi di ragionevole durata del processo, di autonomia ed indipendenza del processo contabile (art. 111 Cost.; art. 6 Convenzione EDU; art. 3 e 4 c.g.c.) imporrebbero, in ogni caso, la prosecuzione del presente giudizio.

2.2. La giurisprudenza di legittimità unanime, sia civile (Cass., 23 novembre 2017, n. 9081; Cass., 29 gennaio 2016, n. 6659; Cass., 13 novembre 2015, n. 3907) che contabile (C. conti, SS.RR., 3 luglio 2018, n. 9/2018/RCS; C. conti, sez. I, 16 aprile 2019, n. 89; 28 gennaio 2020, n. 23; 5 maggio 2021, n. 165 e 173), afferma che i giudizi civili o contabili sono autonomi dai processi penali; di tal che l'azione risarcitoria può essere esercitata, anche contestualmente, in sede civile, penale o davanti

alla Corte dei conti con il solo limite del definitivo risarcimento di tutti i danni.

3. Sempre in via preliminare devono essere scrutinate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, sollevate dalla difesa sotto vari profili: in quanto l'azione sarebbe stata avviata in assenza di una notizia specifica e concreta di danno ai sensi dell'art. 51 c.g.c. e per eccessiva genericità nell'indicazioni degli elementi essenziali dell'azione. Tutte le richiamate eccezioni di nullità risultano prive di fondamento e devono, pertanto, essere respinte.

3.1. Con riguardo alla prima, giova premettere il dato normativo rappresentato dall'art. 51, comma 2, del c.g.c. a norma del quale "La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati". In ordine al significato da attribuire all'espressione "specifico e concreto notizia di danno" le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno precisato (con riferimento all'art. 17, comma 30-ter della legge 102/2009, ora art. 51 del c.g.c.), che "il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune

accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni. L'espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato" (Sezioni Riunite, sentenza n. 12/2011/QM).

3.2. Ciò posto in diritto, è da rilevare che il procedimento istruttorio da cui è scaturito il presente giudizio è stato avviato sulla base di un esposto anonimo, avente ad oggetto condotte illecite ben determinate nella loro dinamica, riconducibili

all'utilizzo improprio dell'autovettura di servizio da parte del convenuto X, indicando anche le tratte di viaggio censurate. Il fatto dannoso risulta pertanto disvelato nei suoi tratti essenziali già nell'esposto anonimo, ferma restando poi la necessità che lo stesso sia accertato in tutti i suoi presupposti attraverso l'esercizio dei poteri istruttori riconosciuti alla Procura erariale. L'acquisizione dell'esposto anonimo iniziale, pertanto, costituisce, nella fattispecie di cui è causa, presupposto per il legittimo avvio dell'indagine da parte del Requirente, attraverso articolate acquisizioni probatorie legate alla difficoltà della ricostruzione di quanto rappresentato nella notizia di danno.

3.3. Parimenti deve ritenersi priva di fondamento l'ulteriore eccezione di nullità sollevata in merito all'atto di citazione, per carenza degli elementi essenziali. Infatti, ai sensi dell'art. 86, c. 6, c.g.c. la citazione è nulla se "è omesso o risulta assolutamente incerto" il requisito dell'individuazione e della quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione (comma 2, lett. c) ovvero l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli

elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (comma 2, lett. e). La sanzione dei vizi che investono l'*edictio actionis* è chiaramente volta a tutelare l'effettività del diritto di difesa del convenuto, ponendolo nella condizione di conoscere la domanda giudiziale che è rivolta contro di lui. Per pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, tuttavia, la richiamata ipotesi di nullità dell'atto di citazione "*sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento*" (per tutte, Cass. n. 17023 del 2003), ipotesi questa che non ricorre quando l'individuazione del *petitum* sia comunque possibile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse. L'accertamento della ricorrenza di detta ipotesi di nullità implica una valutazione da compiersi tenendo conto, da un canto, che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad

esso allegati; dall'altro, che l'oggetto deve risultare appunto "assolutamente" incerto (tra le tante, Cass. n. 4828 del 2006; n. 7074 del 2005; n. 17023 del 2003; n. 3911 del 2001). Nel solco degli enunciati canoni ermeneutici, dall'esame dell'atto introduttivo, e dall'ampia documentazione a corredo dello stesso, emergono *ictu oculi* gli elementi essenziali dell'*edictio actionis*, ossia la domanda risarcitoria formulata sulla base di circostanziati elementi fattuali consistenti in violazioni del quadro regolamentare in materia di maturazione del diritto ai buoni pasto e di quello concernente l'utilizzo delle auto di servizio ascritte al convenuto, specificando i periodi temporali in cui tali condotte sarebbero state perpetrate e le relative modalità esecutive. Sono altresì chiaramente indicati i criteri utilizzati per pervenire alla quantificazione delle due specifiche tipologie di danno patrimoniale azionato. Eventuali riferimenti, da parte delle difese, alla vaghezza degli elementi di indagine a supporto della domanda attengono alla valutazione nel merito della stessa, non integrando un vizio radicale dell'atto introduttivo. Per tali ragioni, deve escludersi, nel caso di specie, l'indeterminatezza dell'oggetto dell'atto di

citazione, con conseguente rigetto delle eccezioni di nullità ex art. 86 c.g.c. D'altronde la parte convenuta ha svolto puntuali considerazioni difensive, a testimonianza della piena comprensione delle fattispecie di danno contestate.

4. Passando all'esame nel merito della domanda risarcitoria, ad avviso di questa Sezione la stessa risulta fondata e merita accoglimento, nei termini di seguito specificati. Ricorrono, infatti, tutti gli elementi tipici della responsabilità erariale ossia: la sussistenza del rapporto di servizio tra soggetto agente ed ente pubblico, le condotte attive o omissive ascrivibili al convenuto, il danno attuale e concreto sofferto dal soggetto pubblico, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, nonché l'elemento psicologico del dolo di tipo eventuale.

5. Con riferimento al rapporto di servizio, il Collegio lo individua pacificamente nella relazione di pubblico impiego intercorrente, all'epoca dei fatti contestati, tra il sig. X e la Polizia Locale di Roma Capitale.

6. In merito all'elemento oggettivo delle condotte foriere di danno, il Collegio ritiene necessario scrutinare partitamente le due ipotesi di pregiudizio

contestate al sig.X: quella della percezione indebita di buoni pasto e quella di utilizzo scorretto dell'auto di servizio.

7. Quanto alla prima, la ricostruzione dell'Organo requirente trova pieno riscontro nel quadro probatorio offerto e, in particolar modo, negli esiti delle indagini svolte dalla Polizia di Roma Capitale (riportati nella nota del 29.3.2024). Risulta, infatti, dimostrato per *tabulas*, mediante acquisizione dell'elenco delle timbrature nel sistema SAP, che nei 282 giorni di servizio del X nel periodo 6.12.2021-31.5.2023 in ben 131 casi (poco meno della metà) quest'ultimo ha omesso una delle due timbrature, più spesso quella di fine servizio. In 108 giornate delle 131 con omesse timbrature (circa l'82 per cento), l'inserimento a mano da parte del personale dell'Ufficio, su indicazione del X, ha portato ad una prestazione giornaliera superiore alle 7 ore e 42 minuti, determinando così il diritto all'ottenimento del buono pasto. A controprova dell'anomalia di tali inserimenti manuali, gli accertamenti sugli orari di lavoro nelle 151 giornate caratterizzate dalla presenza di entrambe le timbrature hanno messo in evidenza come solamente in 31 casi (circa il 20 per cento) la prestazione abbia

ecceduto la richiamata soglia oraria.

7.1. L'impianto accusatorio è ulteriormente supportato dagli esiti degli accertamenti sul traffico telefonico delle utenze mobili in uso al sig. X(sia per servizio sia privata). Agli atti, infatti, risulta dimostrato che in 102 giornate comprese nell'arco temporale tra il 21.1.2021 e il 31.5.2023 nelle quali l'orario di fine servizio era stato inserito manualmente su indicazione del convenuto X, entrambe le utenze attenzionate avevano fatto registrare contatti telefonici collegandosi a celle ubicate nelle vicinanze del luogo di dimora romana del convenuto (Circolo ufficiale X X in Roma via Lungotevere X) in momenti temporali molto precedenti all'orario di fine servizio (come da riepilogo dell'all. 14 alla relazione della Polizia del 29.3.2024). Non appaiono, sul punto, suffragati da elementi probatori e poco verosimili, i richiami della difesa alla possibilità che gli agganci alle celle telefoniche contigue alla propria dimora fossero legati a situazioni di particolare sovraccarico telefonico, con collegamento dell'apparato mobile ad una cella diversa da quella in cui lo stesso si trovava effettivamente. Il numero ripetuto di accertamenti effettuati nel corso

dell'indagine, tutti con esiti simili, inducono a confermare la ricostruzione prospettata in citazione con un elevato grado di ragionevolezza.

7.2. In linea con la tesi dell'Organo Requirente, in tali 102 giornate il buono pasto deve ritenersi indebitamente erogato, in quanto il dott. X non si era trattenuto in servizio, presso la sede di lavoro o altrove, oltre la soglia oraria richiesta dalle norme. Più in particolare, in base alla circolare del Comando del Corpo n. 166 del 29.12.2006 recante "Modalità di erogazione del buono pasto al personale incaricato di posizione organizzativa ed ai dirigenti", la maturazione del diritto all'attribuzione è subordinata ad una resa di prestazione lavorativa di 7 ore e 42 minuti con stacco automatico della pausa di 30 minuti, nonché alla necessità che la prestazione lavorativa ricomprenda una delle seguenti fasce orarie (13.30-15.30 o 19.30-21,30). È evidente, quindi, che il buono sia correlato ad una prestazione resa fuori dalla dimora. Come correttamente sostenuto dalla Procura e contrariamente a quanto rilevato dalla difesa, la circostanza che al personale dirigenziale sia consentita una gestione flessibile delle modalità di resa della prestazione lavorativa, assicurando la

presenza in sede in relazione alle esigenze organizzative e al coordinamento delle risorse umane, non incide sulle condizioni legittimanti il diritto a maturazione del buono pasto; diritto che, invece, rimane collegato alla permanenza in servizio per il tempo minimo richiesto. L'aver eventualmente proseguito a lavorare presso la propria dimora o nelle tratte di spostamento da e verso quest'ultima non integra il presupposto legittimante l'attribuzione del buono.

7.3. Correttamente l'atto di citazione identifica il danno erariale nella spesa indebitamente sostenuta dall'Amministrazione di Roma Capitale per l'erogazione di buoni pasto nelle richiamate 102 giornate nelle quali risulta dimostrata la mancata resa di una prestazione lavorativa fuori casa eccedente l'orario richiesto. Tale danno è con tutta evidenza causalmente correlato alle condotte del sig. X, avendo quest'ultimo omissso di effettuare le timbrature in uscita, per poi richiedere l'inserimento manuale di orari diversi da quelli effettivi. Ai fini della quantificazione, il pregiudizio deve ritenersi pari a euro 714, pari al valore complessivo dei 102 buoni pasto (da 7 euro ognuno) indebitamente erogati da parte

dell'Amministrazione.

8. Quanto alla seconda tipologia di danno, relativa all'utilizzo improprio dell'auto di servizio in assegnazione, il Collegio ritiene che anche questa debba trovare accoglimento, nei termini di seguito precisati.

8.1. Sul punto, va specificato, in via preliminare, che l'azione erariale non contesta l'utilizzo generalizzato dell'auto di servizio da parte del X, ma censura tre specifiche tipologie di tratte, le quali non risultano sorrette da ragioni lavorative. Trattasi, in particolare, del percorso (andata e ritorno) tra la dimora romana del convenuto presso la Foresteria X (Lungotevere X) e la sede di lavoro del X Gruppo X (in via X), nonché, in alcune specifiche giornate, dei tragitti (sempre andata e ritorno) tra via X (sede del X Gruppo X di polizia locale di Roma capitale presso cui il X lasciava al mattino la propria vettura in vista della partenza per ritornare a X nel fine settimana)-sede di servizio e sede di servizio-Circolo Ufficiali X X in Lungotevere X in orario di pranzo.

8.2. Quanto alla prima tratta, la documentazione offerta a corredo dell'atto di citazione fornisce piena prova del costante ricorso all'auto di

servizio, da parte del convenuto, per essere accompagnato al lavoro al mattino e riportato presso la foresteria al termine del servizio. In particolare, depongono in tal senso le dichiarazioni rese dai sig.ri X , X, X e X (allegati da 17 a 20 alla relazione della Polizia). I richiamati quattro agenti di Polizia Locale, che avevano svolto mansioni di autista per il X, sono tutti conformi nell'attestare che gli stessi accompagnavano quotidianamente il convenuto dalla dimora romana presso la Foresteria X (Lungotevere X) alla sede di lavoro del X Gruppo X (in via X) e nella tratta inversa. A supporto dell'effettivo verificarsi di questi tragitti, inoltre, militano gli esiti degli accertamenti di pattugliamento effettuati nelle giornate del 17 e 18 maggio 2023 (allegati 9-11 alla relazione della Polizia), i quali mostrano il X, presso la Foresteria, salire e scendere dalla vettura radio india-20 condotta dal personale della polizia, in partenza la mattina e al rientro nel pomeriggio.

8.3. Quanto alla seconda tratta (quella tra via x e la sede di servizio), l'utilizzo dell'auto nelle quattordici giornate di venerdì contestate trova riscontro nelle dichiarazioni del sig. X, nonché nei suoi turni di servizio e nel chilometraggio percorso

dalla vettura in tali giornate, compatibile con la distanza della tratta (86-96 km).

8.4. Infine, l'effettuazione della terza tratta (per recarsi a pranzare presso il circolo ufficiali) nelle 22 giornate individuate trova riscontro nelle dichiarazioni dei sig.ri X e X, nell'analisi dei tabulati telefonici con il posizionamento dell'utenza del convenuto, nonché nel chilometraggio effettuato dalla vettura di servizio in tali date, compatibile con il percorso contestato (circa 90 km). Al riguardo, l'eccezione sollevata dalla difesa del X, circa l'asserita chiusura, nel corso dell'annualità 2022, della mensa presso il circolo in discorso per l'emergenza pandemica, non appare utile a superare la ricostruzione del Requirente. Oltre a non essere supportata da elementi probatori, l'asserita indisponibilità della mensa in una parte dell'anno 2022 non esclude l'attendibilità dei fatti contestati, i quali si estendono su un arco temporale più ampio, all'interno del quale vengono presi in considerazione solamente 22 giorni, individuati in base alle dichiarazioni e ai riscontri ottenuti.

9. Le condotte di utilizzazione della macchina di servizio con autista nelle tre tratte oggetto di contestazione devono ritenersi illegittime, in quanto

costituenti un beneficio non spettante in base alle disposizioni che regolano il ricorso ai veicoli in dotazione all'Amministrazione di Roma Capitale. Al riguardo, la materia trova disciplina nel regolamento contenuto nella deliberazione di Giunta n. 65 del 16.3.2012 "Regolamento per la gestione e l'uso dei veicoli in dotazione a Roma Capitale". Sebbene il richiamato atto regolamentare avesse previsto che la gestione e l'uso degli automezzi e veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale dovessero essere disciplinati da apposito regolamento del Corpo stesso, in assenza di tale adempimento delegato ha continuato a trovare applicazione il regime transitorio di cui all'art. 24 del regolamento, secondo il quale *"nelle more dell'adeguamento del regolamento del Corpo di Polizia Municipale (ora Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale) alla disciplina per la gestione e l'uso dei veicoli in dotazione al Corpo medesimo, si applicano le disposizioni recate nel presente Regolamento, ove non in contrasto con l'espletamento delle specifiche funzioni"*.

10. Più in dettaglio, l'art. 3 del regolamento distingue quattro tipologie di assegnazioni delle autovetture: a) quelle ad uso esclusivo (per le

principali autorità politiche ivi elencate); b) quelle ad uso non esclusivo (per le cariche di vertice dell'Ente e figure apicali dell'Amministrazione ivi elencate); c) quelle ad uso operativo, assegnate alle articolazioni della Macrostruttura capitolina per lo svolgimento delle funzioni operative; d) altri automezzi in dotazione.

11. Il ricorso all'auto di servizio da parte del convenuto X, nella sua qualità di dirigente del X X di Polizia Locale Roma Capitale, rientrava nella categoria c) sopra richiamata e doveva, pertanto, essere sorretto da ragioni operative a giustificazione delle singole tratte effettuate. Ciò in ossequio anche ai criteri generali di economicità, efficacia e di efficienza e a quelli della necessità e funzionalità all'attività di servizio, che devono sorreggere il ricorso alle vetture comunali per espressa prescrizione contenuta nell'art. 10 del richiamato regolamento. Non rientrano in tale ambito, non essendo coerenti con detti principi, le tratte effettuate per raggiungere la sede di lavoro, la dimora, il luogo del pranzo o altre località legate a necessità personali, come quelle oggetto di contestazione. L'indebito ricorso all'autovettura con servizio di accompagnamento per tali tragitti non

è mitigato dalla circostanza, affermata dalla difesa, che il convenuto avrebbe impiegato il tempo dei tragitti per svolgere la propria attività lavorativa. Non è, infatti, in discussione, nella presente sede, la prestazione professionale del X, ma il corretto ricorso al servizio di accompagnamento mediante auto comunale per tratte che non trovano giustificazione in esigenze funzionali al raggiungimento della specifica destinazione. Come correttamente sostenuto da parte attrice, ciò che rileva, ai fini della valutazione di legittimità qui richiesta, non è la modalità di impiego del tempo trascorso in auto durante il tragitto, quanto la dimensione causale del viaggio stesso, ossia l'esigenza di raggiungere una destinazione operativa per il diretto esercizio delle attività di servizio, fuori dalla sede di lavoro ordinaria.

12. Dalla documentazione depositata in atti (cfr. all. 15 della relazione della Polizia locale) non emergono d'altronde elementi di prova che possano ricondurre le richiamate tratte ad esigenze di servizio, diverse dal raggiungimento della sede di lavoro, della dimora o del circolo ufficiali. Infatti, il sistema di tracciamento dell'utilizzo delle autovetture in dotazione alla struttura diretta dal convenuto e,

come sostenuto dalla difesa, da lui introdotto, risulta del tutto carente allo scopo. I fogli di viaggio giornalieri recano, infatti, le sole informazioni inerenti alla targa della vettura, al conducente di turno e ai chilometri effettuati. Nessun dettaglio viene invece censito circa la specifica destinazione ed esigenza di servizio alla base degli spostamenti. Dall'esame della documentazione in atti, pertanto, non emergono elementi utili a confutare l'impianto accusatorio, fondato sulle dichiarazioni degli autisti e sugli accertamenti telefonici. Va inoltre considerato, come rilevato nell'intervento dell'Amministrazione comunale, che il grado e il ruolo ricoperto dal X non consentono di argomentare in senso diverso, non svolgendosi il suo lavoro genericamente nelle vie della città (come accade per chi è in servizio di pattugliamento del territorio). Né tantomeno assumono valore probatorio dirimente i documenti prodotti dalla difesa del convenuto a giustificazione del ricorso alla vettura di servizio, quali gli stralci di messaggi telefonici con funzionari ed agenti in forza al Comando della Polizia locale del X (all. 4 alla memoria di comparsa) e lo stralcio dell'agenda di impegni manoscritta dal convenuto (all. 2 alla

memoria di comparsa). Trattasi, infatti, di documenti non ufficiali, privi di attendibilità in quanto predisposti dalla parte e non pertinenti rispetto alle condotte contestate. Le informazioni in essi contenute, infatti, non forniscono alcuna indicazione in merito alle tratte giornaliere oggetto di contestazione, ma danno semmai evidenza di ulteriori attività istituzionali svolte dal convenuto (partecipazioni a incontri, partecipazioni a riunioni di commissioni di gara, sopralluoghi), che potrebbero aver legittimamente richiesto l'utilizzo dell'autovettura di servizio, ma che non rientrano nel perimetro della richiesta risarcitoria all'esame.

13. Accertata quindi l'effettuazione delle tratte contestate e la relativa natura indebita rispetto al quadro regolamentare, il Collegio passa ad esaminare il danno erariale alle stesse conseguente, condividendo la prospettazione attorea, con le precisazioni di seguito svolte. Dalla condotta illecita ascritta al convenuto è derivato un danno patrimoniale per l'Amministrazione articolato in tre profili: quello del costo del carburante indebitamente sostenuto, quello dell'usura subita dall'autovettura e quello dell'onere legato alla retribuzione del personale utilizzato come autista

distogliendolo dai compiti d'ufficio. Per ciascuna delle tre conseguenze dannose il Collegio ritiene di accogliere il criterio di quantificazione del pregiudizio offerto dalla Procura. In dettaglio, il primo profilo di pregiudizio si basa sulla ricostruzione del costo medio del carburante per tratta, ottenuto moltiplicando i relativi chilometri stimati (11,5 km per ciascuno dei quattro tragitti "dimora-sede di lavoro", 91 km per la tratta "via X-sede di lavoro", 46 km per quella "sede di lavoro-circolo ufficiali X X") per il prezzo medio (1,736 euro/litro) del gasolio nel periodo di riferimento (dicembre 2021-maggio 2023) e per il consumo medio dell'autovettura utilizzata, come desumibile da quanto dichiarato dalla casa costruttrice (5,31/100km in ambito urbano). Per il secondo profilo di conseguenze pregiudizievoli, il costo di usura della vettura è ottenuto moltiplicando le richiamate tratte chilometriche per i costi di usura degli pneumatici (euro 0,0197/km) e per manutenzione/riparazione (euro 0,0560/km), come desumibili dalle tabelle ACI per lo specifico veicolo. Infine, la terza tipologia di pregiudizio (utilizzo indebito del personale nella funzione di autista) viene quantificata moltiplicando la retribuzione lorda oraria media (euro 13,4) dei

quattro istruttori di Polizia Locale a disposizione del convenuto (tre inquadrati nel livello economico C6 con retribuzione di euro 13,62/ora e uno nel livello C4 con emolumento di euro 12,77/ora) per il tempo medio di percorrenza delle singole tratte, desunto da *Google maps* (24 minuti per ciascuna delle quattro tratte giornaliere "dimora-sede di lavoro", 160 minuti per il tragitto "via X -sede di lavoro" e 96 minuti per quello "sede di lavoro-circolo ufficiali X"). Sommando le tre componenti si perviene, quindi, alla determinazione del pregiudizio giornaliero per ciascuna tipologia di tratta contestata (29,16 euro per quella "dimora-sede di lavoro", 51,52 euro per quella "via X-sede di lavoro" e 29,16 euro per quella "sede di lavoro-circolo ufficiali X"). Il danno complessivo inferto all'Amministrazione viene poi determinato, per ciascuna tratta oggetto di contestazione, prendendo in considerazione il numero dei giorni in cui la stessa è stata effettuata. In maggior dettaglio, per il percorso andata e ritorno dalla dimora romana del convenuto alla sede di servizio, l'atto di citazione adotta un criterio prudenziale, prendendo in considerazione, rispetto al totale dei giorni (n. 282 giornate) in cui il X è figurato in servizio nel

periodo 6.12.2021-31.5.2023, solamente le giornate in cui l'autovettura in uso è risultata aver effettuato almeno 46 km complessivi (pari ai quattro tragitti svolti dalla macchina per andare a prendere e riportare il convenuto presso la propria dimora romana) in base all'esame dei fogli di viaggio (n. 223 giornate). Sono state quindi escluse le giornate in cui non è stato possibile desumere dal percorso chilometrico complessivo dell'autovettura l'avvenuta effettuazione di tutte le quattro tratte necessarie per andare a prendere e riportare il convenuto presso la propria dimora. La Procura perviene, così, ad una quantificazione del pregiudizio scaturito dalla tratta in discorso di euro 6.502,68 (dato dal prodotto tra il costo giornaliero di 29,16 euro e le 223 giornate). Al riguardo, non colgono nel segno le argomentazioni svolte dalla difesa del convenuto in merito alla necessità di scomputare dal numero di giorni contestati, quelli in cui il X è risultato in ferie nel richiamato arco temporale (n. 102), quelli in cui l'autovettura sarebbe rimasta ferma (41 giorni) e quelli in cui la stessa avrebbe percorso meno di 46 km (59 giornate). In merito ai giorni di ferie, occorre osservare come il criterio di quantificazione del danno sopra descritto parta dal

numero di giorni di effettivo servizio del convenuto, già quindi al netto delle ferie godute dal X. Ed infatti, nel periodo 6.12.2021-31.5.2023 oggetto di contestazione ricorrono 541 giorni di calendario e circa 388 giorni lavorativi. Sottraendo a tale ultimo valore il numero di giorni di ferie dichiarati dalla difesa del X(n. 102) si perviene ad un valore (n. 286) coerente con quello di n. 282 giornate di servizio determinato dalla Procura con maggior precisione, attraverso il riscontro delle presenze nel sistema ufficiale di registrazione. Prive di pregio sono anche le considerazioni in merito alla necessità di dedurre le giornate in cui la vettura utilizzata avrebbe percorso meno di 46 km, in quanto lo stesso criterio di quantificazione sopra richiamato parte dal dato delle sole giornate in cui la rilevazione chilometrica complessiva ha superato tale soglia. Non possono essere altresì accolte le obiezioni circa la necessità di quantificare il danno limitatamente al *surplus* dei chilometri percorsi rispetto ai 46 km individuati come tragitto legittimo dalla stessa Procura. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il percorso di 46 km giornalieri (pari alle quattro tratte dimora-sede di servizio) lungi dall'essere considerato ammissibile

nella prospettazione attorea, ma costituisce l'oggetto principale dell'azione risarcitoria. Tale soglia chilometrica rappresenta il discrimine per ritenere avvenuto, in una specifica giornata, il percorso non consentito.

14. Al riguardo, questo Collegio ritiene di dover effettuare alcune specificazioni in merito al numero di giorni (n. 223) utilizzato dalla Procura per la quantificazione del danno derivante dalla tratta in discorso. Come ricordato, lo stesso è pari ai giorni di presenza in servizio del convenuto (nel periodo 6.12.2021-31.5.2023) in cui l'autovettura a lui assegnata è risultata aver superato la richiamata soglia di 46 km, dando così dimostrazione, insieme alle dichiarazioni degli autisti e alle rilevazioni telefoniche, dell'avvenuto accompagnamento dalla dimora alla sede di servizio e ritorno. Tale aggregato di giornate, individuato mediante superamento della soglia chilometrica citata, racchiude anche i 14 giorni in cui risulta contestata la tratta mattutina e serale da via x alla sede di servizio e ritorno, anch'essa integrante una distanza superiore ai 46 km. Essendo i due tragitti (quello con partenza e rientro alla dimora e quello con partenza e rientro presso via X di venerdì) tra loro

alternativi, al fine di evitare la duplicazione di poste risarcitorie, occorre detrarre dal numero di giornate calcolate dalla Procura (n. 223) i 14 venerdì in cui è stato accertato che il convenuto chiedeva di essere preso al mattino e riaccompagnato la sera presso via X, per poter poi ritornare alla sede di residenza a La Spezia. Il numero di giornate da utilizzare per la quantificazione del profilo di pregiudizio in discorso scende così a 209 e il danno accertato deve essere determinato in euro 6.094,44 (dato dal prodotto tra 209 giornate ed euro 29,16 quale onere giornaliero della tratta in discorso).

15. Per le altre due tratte, il Collegio ritiene di accogliere il calcolo del numero di giornate effettuato dalla Procura sulla base degli specifici accertamenti, pervenendo al danno di euro 721,28 per il percorso da e verso via X (dato dal prodotto tra 14 giorni e onere giornaliero di euro 51,52) e a quello di euro 641,52 per la tratta finalizzata al raggiungimento in pausa pranzo del circolo ufficiali X X (dato dal prodotto tra 22 giornate e onere giornaliero di euro 29,16). Il pregiudizio complessivo dalle condotte illecite consistenti nell'indebito utilizzo dell'autovettura di servizio con autista per le tre tipologie di tratte in

contestazione ammonta così a euro 7.457,24.

16. Sotto il profilo del nesso di causalità, tale pregiudizio deve essere direttamente ricondotto, quale conseguenza immediata e diretta, alle condotte ascritte al convenuto X il quale, in qualità di vertice della struttura del X Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, ha specificamente richiesto e ottenuto di usufruire del servizio di accompagnamento nelle tratte non giustificate da specifiche esigenze di servizio, al di fuori della sede di lavoro. Nessuna rilevanza causale autonoma può essere riconosciuta, come invece richiesto dalla difesa del convenuto, alla condotta degli autisti, i quali avrebbero dovuto preservare il corretto utilizzo delle vetture in dotazione. Questi ultimi, infatti, essendo addetti alla struttura guidata dal X si sono limitati ad eseguire le disposizioni del dirigente, non avendo peraltro modo di sindacare l'eventuale sussistenza di specifiche esigenze di servizio per i percorsi richiesti; ciò anche in ragione delle carenze di rilevazione del sistema di tracciamento dell'utilizzo delle vetture di servizio introdotto per iniziativa dello stesso convenuto X, sistema che non imponeva al richiedente di esplicitare le esigenze di servizio da soddisfare

tramite l'auto e, di conseguenza, all'autista di valutarne eventualmente la legittimità.

17. Da ultimo, quanto all'elemento soggettivo, il Collegio condivide la tesi attorea, configurandolo in termini di dolo eventuale per entrambe le tipologie di danno azionate, sia quello da indebita percezione di buoni pasto, sia quello da indebito ricorso all'auto di servizio. Deve, infatti, ritenersi che, in ragione del ruolo ricoperto, il convenuto abbia agito con consapevole rappresentazione delle potenziali conseguenze dannose scaturenti dalle richieste di inserimento manuale degli orari di fine servizio per l'ottenimento dei buoni pasto e dalle richieste di essere accompagnato con l'auto di servizio in fattispecie palesemente non consentite dal regolamento comunale, accettandone il rischio come conseguenza della sua volontaria condotta. In tal senso milita anche l'elevata frequenza delle condotte accertate nell'arco temporale esaminato, elemento sintomatico di decisioni non episodiche, poste in essere in chiara violazione delle disposizioni sulle presenze in servizio, sull'erogazione dei buoni pasto e sull'utilizzo delle vetture in dotazione al Corpo della Polizia Locale, finalizzate all'ottenimento di benefici economici ed

utilità materiali non spettanti.

18. La natura dolosa delle condotte dannose esclude l'applicazione del potere riduttivo, richiesto dal convenuto.

19. In conclusione, questa Sezione ritiene di accogliere parzialmente la domanda risarcitoria dell'Organo requirente, condannando il X al pagamento di euro 8.171,24 (ottomila centosettantuno,24), in favore della Polizia Locale di Roma Capitale; su detta somma, comprensiva di rivalutazione, sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

20. Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate a carico dei convenuti, come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità in epigrafe accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna X X, come in atti generalizzato, al pagamento della somma di euro 8.171,24, in favore della Polizia Locale di Roma Capitale. Su detta somma, già comprensiva di rivalutazione, sono dovuti gli

interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

Condanna, altresì, il convenuto X al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, c. 5, c.g.c.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di tutti i soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria

della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2024.

L'Estensore	Il Presidente
Angelo Maria Quaglini	Antonio Ciaramella
<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>

Depositata in Segreteria il giorno 3 febbraio 2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 411,43 (QUATTROCENTOUNDICI/43).

IL DIRIGENTE
Sebastiano Alvisè ROTA F.to digitalmente

